Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 3 aprile 1930 - ANNO VIII — Numero 79

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21: *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganzi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 551.

LEGGE 20 marzo 1930, n. 247.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 552.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1930, n. 234.

Assunzione di personale nei ruoli dei capi-tecnici e dei disegnatori della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta indispensabilità ed urgenza di autorizzare l'assunzione di personale, per coprire in parte le numerose vacanze esistenti nel ruolo del personale civile tecnico dell'Amministrazione della marina, allo scopo di far fronte alle esigenze dei servizi relativi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per la marina e di quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione a seguito di pubblici concorsi già banditi di personale dei Regi arsenali militari marittimi, nel numero dei posti appresso indicati e per il ruolo delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali e per il Regio istituto idrografico:

Capi tecnici aggiunti . . . . . posti n. 20
Disegnatori tecnici aggiunti . . posti n. 22

Il Ministro Segretario di Stato per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 203. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 553.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1930, n. 236.

Nuove disposizioni relative al Comitato per le trasformazioni fondiarie e al Comitato tecnico presso il Magistrato alle acque.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1929, n. 1661, col quale si provvede alla unificazione dei servizi ed alla istituzione del Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale;

Ritenuta la necessità di tener conto del nuovo assetto dato ai servizi delle bonifiche nella composizione del Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie e del Comitato tecnico presso il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale è presidente di diritto del Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie e della relativa Giunta esecutiva.

Del Comitato e della Giunta fa parte, in qualità di membro, il direttore generale della bonifica integrale.

Art. 2.

In dipendenza dell'avvenuta separazione dei servizi delle bonifiche da quelli delle acque pubbliche, fanno parte del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque tanto il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici quanto il direttore generale della bonifica integrale.

La facoltà di sospensiva delle deliberazioni del Magistrato, attribuita dal R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726, sarà esercitata dal direttore generale della bonifica integrale o, in sua assenza, dal delegato del Sottosegretariato previsto dal decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 205. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 554.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. 238.

Inclusione dell'abitato di Villa Popolo, frazione del comune di Torricella Sicura, fra quelli da consolidare e trasferire parzialmente a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro

decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nelle tabelle *D* (consolidamento di frane minaccianti abitati) ed *E* (spostamento di abitati minacciati da frane) allegate alla legge stessa quello di Villa Popolo, frazione del comune di Torricella Sicura, in provincia di Teramo, e precisamente il raggruppamento inferiore di detto abitato, a valle della strada d'accesso, per quanto riguarda il consolidamento, e il raggruppamento superiore a monte della strada stessa, per quanto concerne lo spostamento.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 207. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 555.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1930, n. 243.

Ulteriore proroga del termine per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2493;
Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1413;
Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito nell'art. 26 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2493, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, allo scopo di eliminare gli elementi inidonei, già prorogato con la legge 14 giugno 1928, n. 1413, e col R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, è prorogato fino al 31 dicembre 1930.

L'efficacia della presente proroga si estende al periodo intercorrente tra la scadenza del termine, di cui al R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 2. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 556.

REGIO DECRETO 24 marzo 1930, n. 250.

Disposizioni per il servizio ispettivo sulla finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari;
Visto l'art. 17 del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, recante provvedimenti per la finanza locale;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'esercizio delle funzioni ispettive sulla finanza locale, di cui all'art. 17 del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141, sono aumentati tre posti di ispettore superiore e cinque posti di ispettore capo, rispettivamente dei gradi sesto e settimo, nel ruolo del personale di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, approvato con il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219.

Nella prima attuazione del presente decreto i suindicati posti, ove non siano conferiti mediante promozioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, al personale del detto ruolo, potranno, su parere del Consiglio di amministrazione, essere conferiti a funzionari del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza che rivestano almeno il grado immediatamente inferiore a quello da attribuire, od a personale direttivo od ispettivo di servizi daziari comunali.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 9. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 557.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1930, n. 245.

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Nastri di cellofane e di cellofane mista a ramiè (cosiddetto racello: fibre di ramiè interposte fra due lamine di cellofane) di larghezza non superiore a 45 m/m.	per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (concessione provvisoria per un anno)	Kg. 50	1 anno

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della concessione prevista dall'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 558.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1930, n. 244.

Franchigia doganale per l'etere di petrolio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore è introdotta, sotto il numero 643, lettera *d*), la seguente nota:
« L'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori è ammesso, limitatamente a un contingente annuo di 300 quintali, in esenzione dal dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 3. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Seravezza (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Seravezza (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Seravezza (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 167.

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Torre del Lago (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Torre del Lago (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Torre del Lago (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 168.

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Cecina di Larciano (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cecina di Larciano (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cecina di Larciano (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 169.

(1923)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Carrara ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario del Fascio di Carrara chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Carrara la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e

donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 166.

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1930.

Riconoscimento del Fascio di Savelli (Catanzaro) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Savelli (Catanzaro) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Savelli (Catanzaro) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 163.

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Massa Carrara ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario per la Federazione provinciale fascista di Massa Carrara chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Massa Carrara la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 165.

(1927)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1930.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che accorda la franchigia doganale per la resorcina destinata alla stampa dei tessuti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che accorda la franchigia doganale per la resorcina destinata ad essere impiegata nella stampa dei tessuti;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in franchigia da dazio doganale della resorcina destinata ad essere impiegata nella stampatura dei tessuti, è concessa dalle dogane alle ditte che, con certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia, dimostrino di effettuare la stampatura dei tessuti.

Art. 2.

La concessione è subordinata all'indicazione nella dichiarazione di entrata, del nome e cognome o della ditta del de-

stinatario e dell'ubicazione dello stabilimento, oltre ad espressa obbligazione nella dichiarazione medesima, od anche a parte, firmata dal destinatario della merce, a sostenere tutte le spese per la denaturazione della resorcina ed a corrispondere le prescritte indennità agli agenti dell'Amministrazione.

La resorcina da ammettere in esenzione da dazio deve essere accompagnata alle fabbriche con bolletta di cauzione appoggiata alla dogana competente di che al seguente comma, e da emettersi nei modi e con le forme stabilite dalla legge doganale per la spedizione delle merci estere ad altra dogana.

Giunta la merce allo stabilimento dovrà a cura del fabbricante, essere dato subito avviso alla più vicina dogana di primo ordine che provvederà ad inviare presso lo stabilimento stesso a spese della ditta, un proprio funzionario per il ricevimento delle merci ed il compimento delle necessarie operazioni.

Art. 3.

Alla bolletta di cauzione si dà scarico dopo che la resorcina sarà stata adulterata, in presenza del funzionario predetto e con l'intervento della Guardia di finanza, cospargendo la resorcina stessa con una soluzione di piridina all'1 per cento e mescolandola poi opportunamente.

La piridina sarà fornita dal Laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 15 al chilogrammo, su domanda degli interessati che dovrà essere tempestivamente trasmessa per il tramite della dogana incaricata dell'operazione di denaturazione.

Compiuta la denaturazione verrà redatto verbale che sarà, insieme col certificato di scarico della bolletta di cauzione, trasmesso alla dogana di provenienza della merce, la quale svincolerà la cauzione e rilascerà la bolletta di esenzione da dazio per la resorcina che fu adulterata.

Qualora la resorcina non venga subito adulterata dovrà essere depositata e custodita in apposito magazzino chiuso a doppia chiave delle quali una sarà tenuta dalla dogana.

Roma, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Mosconi.

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1930.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a mezzo di punzone presso gli Uffici bollo e demanio di Ancona e Pisa, e presso l'Ufficio bollo e successioni di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la vigente tabella della circoscrizione degli uffici del demanio e delle tasse approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927;

Visti i successivi decreti Ministeriali 27 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile successivo, reg. n. 4, foglio 359; 18 giugno 1929, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, reg. n. 7, foglio n. 30; 20 giugno 1929, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, reg. n. 7, foglio n. 33; 5 settembre 1929, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, registro n. 10, foglio n. 10, e 12 novembre 1929, in corso di registrazione alla Corte dei conti, coi quali sono state disposte modificazioni alla tabella medesima;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche all'ordinamento dei servizi degli Uffici del bollo e demanio di Ancona e Pisa e bollo e successioni di Messina, con conseguente variazione ai Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse di quelle Provincie;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, apportante modificazioni alla circoscrizione degli Uffici del registro e dei Circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1930 è soppresso il servizio del bollo straordinario a mezzo di punzone presso gli Uffici bollo e demanio di Ancona e Pisa, e prezzo l'Ufficio bollo e successioni di Messina.

Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data del 1° febbraio 1930, sono soppressi i Circoli permanenti nelle sedi predette, nonchè il fondo di L. 1000 per spese d'ufficio a ciascuno di essi attribuito con decreto Ministeriale 9 maggio 1926.

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni contenute nel precedente art. 1, ed a decorrere dalla stessa data del 1° febbraio 1930, l'Ufficio del bollo e demanio di Ancona è aggregato al secondo Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse in sede, quello del bollo e successioni di Messina al primo Circolo della stessa città, e quello del bollo e demanio di Pisa al primo Circolo in sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Mosconi.

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1930.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Ulrico Valderico Del Sordo di Giuseppe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Ulrico Valderico Del Sordo, nato a San Severo il 1° gennaio 1878 da Giuseppe e da Carlotta Fraccacreta, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge predetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Ulrico Valderico Del Sordo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 18 marzo 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Ulrico Valderico Del Sordo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(1974)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2047.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda del signor Scherovich Luigi nato il 14 maggio 1885 in Trieste, residente in Cervignano, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè e i suoi congiunti la riduzione del proprio cognome in quello di « Serovi »;
Visti i certificati di pubblicazione senza reclami della domanda stessa nel comune di Cervignano ed all'albo di questa Prefettura;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministero per la giustizia e culto;

Decreta:

Il cognome del sig. Sherovich Luigi è ridotto nella forma italiana di « Serovi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente e cioè:

Sherovich Carla nata Venuti, nata il 18 ottobre 1888 in Trieste, moglie;
Sherovich Paola, nata il 26 aprile 1910 in Trieste, figlia;
Sherovich Bianca, nata il 24 agosto 1913 in Trieste, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Udine, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Prefetto.

(1005)

N. V-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Antonio, figlio del fu Valentino e della fu Maria Giacomin, nato a Cesari di Capodistria il 3 aprile 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Coterle Stefania di Andrea e di Maria Cociancich, nata a Villa Decani il 24 dicembre 1907; alla figlia Clotilde, nata a Cesari dalla defunta Anna Lonzar, il 20 luglio 1917 ed Esperia, nata dalla Stefania Coterle a Capodistria il 24 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(634)

N. V-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Nazario, figlio del fu Antonio e di Anna Valentich, nato a Cesari di Capodistria il 28 ottobre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazzar Maria di Giovanni e di Antonia Uicich, nata a Zazid il 14 novembre 1900 ed alle figlie, nate a Cesari: Vilma, il 2 maggio 1923 ed Ersilia il 3 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(635)

N. V-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Anna Valentich, nato a Cesari di Capodistria il 23 giugno 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brainich Maria fu Giuseppe e di Anna Pobega, nata a Pobeghi il 24 luglio 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(636)

N. F-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bardon, nato a Risano il 19 settembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Apollonio Anna fu Antonio e fu Antonia Pobega, nata a Bertocchi di Capodistria il 6 gennaio 1887 ed ai figli, nati a Prade di Capodistria: Guido, il 21 marzo 1906 e Luigia, il 9 dicembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(637)

N. G-142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gabrielich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gabrielich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Mohovich Mattea, nato a Sarezzo di Pisino l'8 settembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gabrielli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gustin Maria fu Giuseppe e fu Maria Pilat, nata a Pisinovecchio il 21 settembre 1866 ed al fratello Michele, nato a Sarezzo il 5 ottobre 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(638)

N. V-47.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Francesco, figlio di Luca e della fu Antonia Bordon, nato a Cesari di Capodistria il 18 agosto 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tedesco Paola di Nazario e di Ursich Maria, nata a Cesari il 17 giugno 1896 ed ai figli nati a Cesari: Bruno, il 18 settembre 1919, ed Olga, il 5 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(639)

N. V-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Floriano, figlio di Nazario e di Orsola Obat, nato a Cesari di Capodistria il 9 ottobre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Cesari dalla or defunta Antonia Cavrecich: Eugenio, il 12 dicembre 1921; Palma, il 7 aprile 1924; Bruna, il 17 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(640)

N. V-42.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vratovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vratovich Antonio, figlio del fu Gasparo e di Banco Eufemia, nato a Canfanaro il 29 agosto 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Frattoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Canfanaro: Giovanni, il 26 settembre 1907; Natale, il 30 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(641)

N. Z-3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zudich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zudich Vladimiro, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Prenz, nato a Canfanaro il 21 aprile 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giudici ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(642)

N. E-5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Eder » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Eder Maria vedova di Giacomo, figlia del fu Tromba Domenico e della fu Giovanna Millich, nata a Rovigno il 3 luglio 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ederi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(643)

N. O-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Opasic (Opassich) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signorina Opasic (Opassich) Anna, figlia del fu Pietro e di Anna Gregorovic (Gregorovich), nata a Castelverde l'11 dicembre 1909, e abitante a Castelverde, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Opassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Castelverde: Giuseppe, il 1° maggio 1911; Isacco, l'11 luglio 1913; all'ava Bellich Antonia fu Matteo e fu Maria Mogorovich vedova di Oppasic (Opassich) Antonio, nata a Castelverde il 3 gennaio 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(644)

N. F-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Furlan Elisa-Francesca, figlia di Francesco e di Maria Zgur, nata a Gorizia il 11 novembre 1898 e abitante a Lazzaretto-Prade, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(645)

N. F-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillich Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Martina Ghersevich, nato a Canfanaro il 1° luglio 1859 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancich Antonia fu Matteo e fu Marianna Bancich, nata a Gimino il 7 gennaio 1862; ed ai figli nati a Canfanaro: Giacomo, il 15 luglio 1904; Giorgio, l'8 aprile 1891; Biagio, il 31 gennaio 1895; Giovanni, il 14 gennaio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(646)

N. H-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Huber » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Huber Agnese vedova di Davide, figlia del fu Teodoro Cortese e di Antonia Lolich, nata a Veglia il 10 dicembre 1858 e abitante a Pola, Verudella, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Uberti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Pola: Elisabetta, il 18 gennaio 1879; Alice, il 4 giugno 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini

dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(647)

N. F-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillich Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Caterina Pilar, nato a Canfanaro il 26 ottobre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Keriach Maria fu Tomaso e fu Susnich Maria, nata a S. Lorenzo il 9 settembre 1884, ed ai figli, nati a Canfanaro: Antonio, il 31 agosto 1912; Eufemia, il 7 maggio 1914; Giovanni, il 22 febbraio 1910; Maria, il 1° gennaio 1917; Martino, il 2 gennaio 1920 ed Anna Fosca, il 1° aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(648)

N. G-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gorup » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gorup Giuseppe-Luigi, figlio del fu Andrea e della fu Maria Jeran, nato a Rovigno il 15 giugno 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gruppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Adelaide fu Giuseppe e fu Maria Pletz, nata a Romans l'11 gennaio 1878; ed ai loro figli nati a Rovigno: Irma-Maria, il 14 ottobre 1908; Carlo-Massimiliano, il 19 gennaio 1910; Bruno-Antonio, l'11 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(649)

N. P-176

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pavsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Pavsich Vittoria vedova di Giovanni, figlia di Pinter Edoardo e di Carmasin Maria, nata a Pola il 23 dicembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pavesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola: Ermanno, il 25 aprile 1909; Egone, il 20 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(650)

N. H-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Huber è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Huber Oscarre figlio del fu Davide e di Agnese Cortese, nato a Pola l'8 novembre 1883, e abitante a Pola, via Carducci, n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Uberti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tentor Maria fu Antonio e fu Domenica Battaia, nata a Pola l'11 maggio 1890.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(651)

N. F-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filiplich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Filiplich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Rosa Bosich, nato a Lindaro di Pisino il 28 dicembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sticovich Anna fu Matteo e di Anna Filiplich, nata a Lindaro il 10 giugno 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(652)

N. F-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giusto, figlio del fu Antonio e della fu Maria Spagnoletto, nato a Capodistria il 16 maggio 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pobega Giovanna fu Antonio e fu Tedesco Maria, nata a Capodistria il 4 gennaio 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(653)

N. G-158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersettich Vincenzo, figlio di Giovanni e della Maria Ghersettich, nato a Sarezzo di Pisino il 12 luglio 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paulissich Luigia di Giuseppe e di Anna Crulcich, nata a Sarezzo il 24 agosto 1892 ed alla figlia Luigia, nata a Pola il 4 gennaio 1915, e al figlio Giuseppe, nato a Pisino il 1° agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(654)

N. G-157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le dispo-

sizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ghersettich Antonia, figlia del fu Giuseppe e della fu Elena Sbancich, nata a Sarezzo di Pisino il 17 giugno 1854, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(655)

N. G-156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersettich » è di origine italiana che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersettich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Dorcich, nato a Sarezzo di Pisino il 16 gennaio 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ghersettich Angela di Giuseppe e di Rosa Jedreicich, nata a Sarezzo il 6 novembre 1882, ed al figlio Giovanni, nato a Sarezzo il 22 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(656)

N. G-155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ghersettich Angela, figlia di Giuseppe e della Eufemia Mogorovich, nata a Sarezzo di Pisino il 12 agosto 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(657)

N. G. 154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersettich Luigi, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Grubissa, nato a Sarezzo di Pisino l'11 giugno 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzide'ta anche alla moglie Ghersettich Natalia di Giovanni e di Fancesca Marzan nata a Sarezzo il 23 ottobre 1877, ed ai figli nati a Sarezzo: Giuseppe, il 7 novembre 1901; Milan, il 23 gennaio 1907; Giovanni, il 23 giugno 1909; Carlo, il 29 novembre 1913, e Dora il 9 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(658)

N. 7744-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Stassich, nato a Verbenico (S.H.S.) il 17 novembre 1874 da Giuseppe e da Maria Mihalich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stassi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stassich è ridotto nella forma italiana di « Stassi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clementina Plevel, nata a Fiume il 26 ottobre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1008)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 182, relativo alla esclusione degli ex agenti dimissionari delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei contributi di previdenza.

(1975)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 28 marzo 1930-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che concede in via temporanea la franchigia doganale per la resorcina impiegata nella stampa dei tessuti.

(1976)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 28 marzo 1930-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 176, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione, per essere lavorate.

(1977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute d'interessi.

Unica pubblicazione. Avviso n. 148.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute d'interessi al 1° luglio 1929 relative ai certificati di rendita consolidato 3,50 % (1906) numeri: 12610 di annue L. 63, 12893 di L. 52,50, 12307 di L. 14, 29043 di L. 3,50, 50477 di L. 311,50, 51029 di L. 38,50, 54966 di L. 10,50, 52483 di L. 3,50, 116096 di L. 1372, 96259 di L. 10,50, 179556 di L. 910, 138511 di L. 10,50, 601293 di L. 21, 276485 di L. 10,50, 713306 di L. 17,50, 334228 di L. 10,50, 689080 di L. 14, e consolidato 5 % n. 172004 di annue L. 70 tutti intestati al Capitolo Cattedrale di S. Pantaleone Martire di Vallo della Lucania (Salerno).

In analogia all'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette semestralità mediante buono, ritenendosi di nessun valore le ricevute smarrite.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1970)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 73.

Media dei cambi e delle rendite
del 1° aprile 1930 - Anno VIII

Francia		74.71
Svizzera		369.33
Londra		92.827
Olanda		7.656
Spagna		237.87
Belgio		2.661
Berlino (Marco oro)		4.556
Vienna (Schillinge)		2.691
Praga		56.58
Romania		11.35
Peso Argentino	Oro	16.62
	Carta	7.33
New York		19.08
Dollaro Canadese		19.08
Oro		368.16

Belgrado	33.77
Budapest (Pengo)	3.34
Albania (Franco oro)	366 —
Norvegia	5.107
Russia (Cervonetz)	98 —
Svezia	5.13
Polonia (Sloty)	214 —
Danimarca	5.11
Rendita 3.50 %	67.675
Rendita 3.50 %	62 —
Rendita 3 % lordo	41.40
Consolidato 5 %	80.60
Obblig. Venezie	
I Serie	74.80
II Serie	73.30

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.